



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Sigg. Magistrati:

[Redacted]

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

all'udienza in camera di consiglio in data 7.1.2021, nelle forme previste dall'art. 23 bis L. 176/21, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel processo penale a carico di:

[Redacted]

Difensore di fiducia:

Avv. [Redacted]

PARTI CIVILI

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

n. 612/19 R.G. App.
n. 16 Reg. Sent.
n. 928/12 R.G.N.R..

Sentenza

in data 7/1/2021

Depositata

Oggi **23 FEB. 2021**

Il Cancelliere CI

[Signature]

Notificato avviso ai sensi dell'art. 128 c.p.p.

il.....

Il Cancelliere CI

Diventa irrevocabile il.....

Il Cancelliere CI

Trasmesso estratto per esecuzione-comunicazione alla Procura presso il Tribunale - Procura Generale di

.....
in data.....

Il Cancelliere CI

Redatta Scheda il

.....
Redatta parcella il

.....
Estratto al carcere di

il.....

Atti in Tribunale

[Handwritten mark]

IMPUTATO

- a) Reato p. e p. dall'art.81, 612 bis c.p. per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con più condotte reiterate, molestato [redacted], inviandole al proprio indirizzo numerose lettere, tutte dal contenuto ingiurioso, che venivano lette anche dalla figlia minore della persona offesa, [redacted] in modo da cagionare alla predetta [redacted] un perdurante stato di ansia tale da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria e dei propri familiari (persona convivente con due figli minorenni) tanto da dover ricorrere alle cure mediche che evidenziavano una sindrome ansiosa depressiva reattiva. [redacted]
- b) Reato p. e p. dall'art. 594 c.p. perché, inviandole numerose lettere, al proprio indirizzo, offendeva l'onore e il decoro di [redacted] scrivendole le seguenti espressioni: "zoccola, baldracca, meretrice, troiona, zoccolona, vaffanculo tu e chi ti sta vicino". [redacted]
- c) Reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p. perché con condotte reiterate molestava i coniugi [redacted] inviandogli al proprio indirizzo numerose lettere, anche dal contenuto offensivo, con allegati fotografici, nelle quali si faceva riferimento ad una presunta relazione tra il [redacted] [redacted] r (dipendente [redacted]). Descrivendo il [redacted] come soggetto depravato, incline alla promiscuità sessuale e privo di remore nel tradire la propria moglie. Fatti questi che ingeneravano un perdurante stato di ansia e paura per l'incolumità propria e dei propri familiari. [redacted]
- d) Reato p. e p. dall'art. 594, 81 c.p. per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, offeso l'onore e il decoro di [redacted]. In particolare, nelle missive indicate al capo c), veniva descritto come soggetto depravato ed incline alla promiscuità sessuale privo di remore nel tradire la propria moglie. Per aver inviato, altresì, un messaggio sull'utenza telefonica del [redacted] del seguente tenore: "capo di cazzo e la tua profuga puttana fuori dal negozio non valetе un cazzo io sto al bar bijoux pezzente". In una ulteriore lettera scriveva: "Nell'avvicinarsi della ricorrenza di San Martino mi è venuto un pensiero per lei. Questa è la festa di ogni cretino che crede di essere amato, invece è fregato. Ma lei è la tipica cornuta (cornuta sì ma contenta)". [redacted]
- e) Reato p. e p. dall'art. 660, 81 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ponendo in essere le condotte descritte sub a), b), c) e d), recava per petutanza molestia a [redacted]

[redacted] In Castel di Sangro fino al 01/12.2012

f) Reato p. e p. dall'art. 368, 81 c.p. per aver dichiarato, pur sapendola innocente, a [redacted] funzionario incaricato dell'Ufficio Affari Sociali del Comune di Castel di Sangro e a [redacted] assistente sociale del Comune di Castel di Sangro, che [redacted] maltrattava i suoi due figli minori allontanandosi da casa e abbandonandoli da soli, dichiarando altresì che la stessa intratteneva una relazione adulterina con il suo datore di lavoro [redacted] aggiungendo di voler rimanere nell'anonimato. [redacted]

Appellanti i difensori delle parti civili [redacted] e [redacted]

[redacted] avverso la sentenza n. 377/2018 in data 11 settembre 2018 del Tribunale di Sulmona con la quale [redacted] è stato assolto dai reati di cui ai capi A) e C) per non aver commesso il fatto, dal reato di cui al capo F) perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi B) e D) perché il fatto non è previsto come reato, con dichiarazione di non doversi procedere, nei confronti del medesimo imputato, per il reato di cui al capo E) perché estinto per prescrizione.

Conclusioni:

Il P.G., con conclusioni scritte trasmesse alla Corte in data 15.12.2020, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

I difensori delle parti civili non hanno rassegnato conclusioni scritte, ma hanno chiesto, con nota trasmessa alla Corte in data 2.1.2021, termine a difesa ex art. 108 c.p.p. asserendo di essere stati nominati solo in data 23.12.2020.

Il difensore dell'imputato, con conclusioni scritte trasmesse alla Corte in data 5.1.2021, ha chiesto il rigetto degli appelli delle parti civili e la condanna delle medesime al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del Tribunale di Sulmona in data 11.9.2018 il Tribunale di Sulmona ha assolto [redacted] dai reati trascritti in rubrica, limitatamente ai

capi a), b), c), d) ed f), e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per il reato di cui al capo e) perché estinto per prescrizione.

Il Tribunale, ha ritenuto provato che le persone offese [redacted] e [redacted] avessero ricevuto lettere anonime dal contenuto ingiurioso nelle quali si faceva riferimento ad una presunta relazione sentimentale tra i predetti.

Ha ritenuto tuttavia che non fossero emersi sufficienti elementi atti a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che fosse stato proprio [redacted] ad inviare tali missive, tutte scritte a macchina e prive di sottoscrizione autografa.

Quanto alla calunnia contestata al capo f), ha ritenuto non sufficientemente provato l'elemento soggettivo del reato in quanto, pur essendo certo che era stato [redacted] a riferire ai servizi sociali del Comune comportamenti astrattamente riconducibili ad ipotesi di reato a carico di [redacted] era emerso, dalle deposizioni di diversi testimoni, che tali comportamenti erano stati ammessi, in più occasioni, dalla predetta.

Quindi, benché fosse stata accertata l'infondatezza delle accuse, non poteva affermarsi che l'imputato fosse consapevole della falsità dell'accusa e dell'innocenza dell'incolpata.

Avverso la pronuncia assolutoria hanno interposto appello, con atti depositati il 20.12.2018, i difensori delle parti civili enunciando i seguenti motivi.

L'APPELLO PROPOSTO DA [redacted]

1. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie

Dall'istruzione erano emersi indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla responsabilità di [redacted] in ordine al reato ascrittogli al capo c) della rubrica.

Il primo giudice, infatti, aveva effettuato una valutazione degli indizi atomistica e parcellizzata.

Nell'abitazione del [redacted] a seguito di perquisizione, era stato rinvenuto un foglio manoscritto sul quale era stata trascritta una frase che poi era stata riportata in una delle missive inviate alla [redacted]

Tale scritto era stato redatto senza alcun dubbio dal [redacted]

Ciò era stato affermato da ben due consulenti grafologici, i quali avevano concluso per la compatibilità assoluta tra lo scritto e i saggi grafici rilasciati da [redacted]

Uno dei due consulenti, inoltre, aveva escluso la compatibilità tra lo scritto e la grafia di [redacted] figlio dell'odierno imputato e con lui convivente, unico altro soggetto che aveva un movente per porre in essere le condotte oggetto di imputazione.

Né poteva concordarsi con il giudice di primo grado laddove aveva escluso la responsabilità di [redacted] anche qualora fosse stato accertato che lo stesso fosse l'autore del manoscritto.

Il fatto che il predetto avesse redatto la frase che poi era stata pedissequamente riportata in una delle lettere inviate alla [redacted], valutato unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie, era determinante al fine di ricondurre in capo al [redacted] la responsabilità per la redazione delle missive inviate alle persone offese.

E ciò anche in considerazione del fatto che, come emerso dall'istruzione, nel corso della perquisizione, era stato proprio [redacted] a consegnare agli operanti la macchina da scrivere, il manoscritto, nonché delle buste sulle quali erano già stati scritti l'indirizzo della [redacted] e del [redacted]

Addirittura, come riferito da uno degli agenti di PG che aveva partecipato alla perquisizione, il [redacted] aveva ammesso, nell'immediatezza, di essere stato l'autore delle missive.

Ma vi erano anche ulteriori elementi che convergevano nel senso dell'affermazione della responsabilità del [redacted]

- subito dopo la perquisizione domiciliare egli si era spogliato di tutti i beni a lui intestati trasferendoli alla moglie, e ciò al fine evidente di sottrarsi all'esecuzione di eventuali pretese risarcitorie;
- il [redacted] aveva depositato in Procura l'istanza di restituzione della macchina da scrivere in sequestro;

- il predetto era stato l'autore della falsa accusa nei confronti della [redacted] compendiata nel capo f) dell'imputazione, rappresentando che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale con il [redacted] e quindi lo stesso argomento riportato nelle missive oggetto di contestazione ai capi a) e c);

- in occasione di un incontro con il [redacted] avente ad oggetto il licenziamento, da parte di quest'ultimo, del figlio di [redacted] il [redacted] preso atto del rifiuto del [redacted] di riassumere il figlio, aveva pronunciato la frase "non finisce qui";

- lo stesso difensore dell'imputato, in sede di udienza preliminare, aveva chiesto dichiararsi non luogo a procedere per tutti i reati ascritti al [redacted] fatta eccezione per quello di cui al capo b), così ammettendo implicitamente quantomeno la responsabilità dello stesso per detto reato (lettere inviate alla [redacted]).

Il Tribunale, inoltre, non aveva considerato che il [redacted] non aveva fornito una versione dei fatti alternativa a quella prospettata dall'accusa avendo la difesa impostato la propria linea sulla mancanza della condotta materiale del reato di atti persecutori e sulla carenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia.

Né aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese da [redacted] il quale aveva dichiarato di essere stato lui il promotore della segnalazione ai servizi sociali, ma di avere delegato il tutto al padre ritenendolo "più capace".

2. Erroneità e contraddittorietà della motivazione

Il giudice di primo grado si era espresso in termini contraddittori laddove aveva ritenuto che, quand'anche il [redacted] avesse redatto il foglio manoscritto nel quale era riportata la frase ingiuriosa nei confronti della [redacted] non fosse emersa la prova certa del fatto che anche le lettere dattiloscritte inviate alla predetta ed al [redacted] fossero state da lui redatte.

Tale argomentazione non poteva essere condivisa essendo la riconducibilità dello scritto autografo al [redacted] quantomeno indicativa di una sua partecipazione alla commissione dei fatti contestati.

Il reato di cui all'art. 612 bis c.p. risultava quindi pienamente provato nella sua consistenza oggettiva e riconducibilità a [redacted] anche perché [redacted] nel corso del dibattimento, aveva esplicitamente dichiarato che l'invio della missive alla moglie era stata la causa della fine del suo matrimonio nonché l'origine di preoccupazioni, timori e modifiche delle proprie abitudini di vita.

Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza di primo grado:

- previo accertamento incidentale della responsabilità di [redacted] per il reato di cui al capo c), condannare il medesimo al risarcimento dei danni subiti da [redacted] liquidati in € 200.000;
- in subordine, condannarlo ad una provvisionale.


L'APPELLO PROPOSTO DA GJEMOLLAR ARIJETA

1. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie

Il giudice di primo grado aveva omesso di valutare la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi emersi a carico del [redacted], interpretando gli stessi in modo parcellizzato ed atomistico.

Riassumendo le risultanze dell'istruzione la parte civile ha osservato quanto segue:

- era inconfutabile la circostanza che il foglio manoscritto su cui era riportata una delle frasi trascritte in una missiva inviata alla [redacted] era stato redatto da [redacted] in tal senso deponevano i risultati delle consulenze grafologiche di parte;
- uno dei due consulenti aveva poi escluso, in termini approssimati alla certezza, che lo scritto potesse essere riconducibile a [redacted] unico altro soggetto che aveva un movente;
- [redacted] nel corso della perquisizione domiciliare, aveva consegnato agli operanti la macchina da scrivere, il foglio manoscritto e le buste che già recavano gli indirizzi delle persone offese;
- il [redacted] nella medesima occasione, aveva ammesso di essere stato l'autore delle missive;



- subito dopo la perquisizione il medesimo si era spogliato di tutti i suoi beni nell'evidente intento di sottrarsi a responsabilità risarcitorie;
- il [redacted] aveva segnalato ai servizi sociali del Comune, tra l'altro, l'esistenza di una relazione extraconiugale tra le due persone offese, così rappresentando circostanze analoghe a quelle riportate nelle missive oggetto di contestazione;
- [redacted] aveva riferito di avere delegato il padre di risolvere le questioni insorte tra lui e le persone offese in quanto lui non aveva "dimestichezza in merito";
- [redacted] si era rivolto al [redacted] dicendogli "non finisce qui";
- il difensore dell'imputato, nel corso dell'udienza preliminare, aveva chiesto il proscioglimento solo per il reato di cui al capo f) così implicitamente ammettendo la responsabilità del proprio assistito per i residui capi d'imputazione

2. Omessa valutazione della condotta processuale dell'imputato

[redacted] non aveva offerto, nel corso del processo, una versione dei fatti alternativa rispetto a quella emergente dall'impianto accusatorio.

3. Erroneità e contraddittorietà della motivazione

La motivazione della sentenza appariva contraddittoria nella parte in cui aveva sostenuto che, quand'anche il [redacted] avesse redatto lo scritto rinvenuto nella sua abitazione, non sarebbe per ciò solo dimostrata la sua responsabilità per le condotte delittuose.

In realtà, tale circostanza dimostrerebbe, quantomeno, che egli avesse concorso nella realizzazione di tali condotte.

4. Erronea interpretazione del disposto normativo di cui all'art. 368 c.p.

La tesi secondo cui il [redacted] nel segnalare alle autorità competenti comportamenti illeciti della [redacted] nei confronti dei figli, non avrebbe avuto consapevolezza dell'innocenza di quest'ultima era infondata posto che:

- le deposizioni dei colleghi di lavoro in ordine al fatto che la [redacted] fosse solita lasciare i figli minori da soli a casa erano lacunose e contraddittorie, essendo emerso, inoltre, che quando la predetta svolgeva i suoi turni di lavoro i figli (che peraltro avevano 11 e 13 anni) erano a scuola e, negli altri orari, erano sempre in compagnia della nonna o della zia, per cui non era stato affatto dimostrato che la [redacted] avesse abbandonato i figli;
- in ogni caso, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia poteva agevolmente desumersi dalle concrete circostanze dell'azione ed in particolare dal rancore che il [redacted] provava nei confronti della [redacted] che lo aveva spinto ad incaricare il padre di effettuare la segnalazione.

Quindi, poiché dalla condotta posta in essere dall'imputato erano derivati, a carico della persona offesa, ingenti danni, determinati dalla condizione di ansia in cui era stata indotta e dalla modifica delle proprie abitudini di vita, ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado:

- previo accertamento incidentale della responsabilità di [redacted] per i reati di cui ai capi a) ed f), condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte civile, liquidati in € 200.000;
- in subordine, condannare il medesimo ad una provvisoria da liquidarsi in via equitativa.

Al termine della camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la sentenza depositando il dispositivo in cancelleria.

Deve darsi atto, in primo luogo, delle motivazioni che hanno indotto la Corte a respingere la richiesta di differimento trasmessa dai difensori delle parti civili con nota del 2.1.2021.

Ma ancor prima è utile chiarire che, ai fini del presente giudizio, entrambe le parti civili sono difese dal solo avv. [redacted] del foro di Napoli.

Negli atti di nomina trasmessi alla Corte unitamente all'istanza di rinvio le parti civili hanno infatti investito del mandato a rappresentarle nel presente giudizio l'avv. [redacted] ed l'avv. [redacted].

Ebbene, ai sensi dell'art. 100 primo comma c.p.p., la parte civile può nominare un solo difensore e la nomina di due difensori, pur non determinando nullità, comporta l'inefficacia della seconda nomina (cfr., tra le tante, Cass. 14212/19).

Ne consegue che, poiché in entrambi gli atti di designazione, l'avv. [redacted] è stato indicato come secondo difensore, detta nomina sia inefficace.

Quanto al merito delle impugnazioni, quelle relative ai capi della sentenza relativi alle imputazioni sub a) e sub c) devono essere trattate congiuntamente, essendo sorrette da argomenti comuni.

Sulla responsabilità degli imputati per i reati sub a) e sub c)

Il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità dell'imputato, sia pure con formula dubitativa (nella motivazione), per i reati di atti persecutori ascrittigli ai capi a) e c) della rubrica ritenendo di non poter affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le condotte fossero state poste in essere da [redacted].

Ritiene la Corte di doversi discostare da tale conclusione.

Come correttamente rilevato dalle parti civili, sebbene a livello indiziario, sono molteplici gli elementi che convergono nel dimostrare che [redacted] sia stato quantomeno uno degli artefici delle condotte oggetto di contestazione.

E' emerso dall'istruzione come il predetto fosse animato da sentimenti di forte rancore nei confronti di [redacted] avendo quest'ultimo licenziato suo figlio [redacted] e che lo abbia implicitamente minacciato di condotte ritorsive ("non finisce qui").

Particolarmente significativi, inoltre, gli accertamenti eseguiti dai consulenti tecnici, i quali hanno attestato la compatibilità tra lo scritto rinvenuto nell'abitazione

del [redacted] con i saggi grafici rilasciati da quest'ultimo, nonché l'incompatibilità tra la grafia del medesimo scritto con quella di [redacted] unico altro soggetto che avrebbe potuto (essendo animato da uno specifico movente) redigere le missive.

E quand'anche di [redacted] non fosse stato l'autore materiale di tali missive (su questo, effettivamente, non è emersa alcuna prova diretta) è fuor di dubbio che egli ha concorso nell'elaborazione del loro contenuto.

Non altrimenti, infatti, potrebbe spiegarsi l'identità tra la frase riportata sul foglio manoscritto (*"zoccolona ti piace il pesce flaccido di un vecchio viscido ingobbito? Sì lo so a te piacciono i suoi soldi vergornatevi, la mignotta vai a farla al tuo paese. Depravati"*) e quella contenuta in una delle missive anonime inviate a [redacted]

Detto questo, occorre prendere atto del fatto che il giudice di primo grado, nel motivare l'assoluzione, non ha in alcun modo preso in considerazione i fatti descritti nei capi a) e c) nella loro consistenza materiale nell'ottica della qualificazione giuridica.

La questione deve essere necessariamente affrontata in questa sede anche nell'esercizio dei poteri d'ufficio riconosciuti alla Corte dall'art. 597 c.p.p. in ordine, appunto, alla qualificazione giuridica del fatto.

Ritiene la Corte che i fatti descritti nei capi a) e c) della rubrica non integrino il reato di atti persecutori.

Quanto al reato di cui al capo a), deve osservarsi come dall'istruzione sia emerso che a [redacted] sono state inviate quattro missive (lo ha riferito la stessa persona offesa) dal contenuto ingiurioso (la stessa veniva chiamata con appellativi molto volgari ed accusata di avere una relazione con il suo datore di lavoro, [redacted]).

Ora, tale condotta integra senza dubbio un'ingiuria (reato che infatti è stato contestato, ma dal quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato) nonché una molestia (anche tale reato è stato contestato, ma era prescritto alla data della pronuncia della sentenza di primo grado).

Essa, però, non può essere ricondotta nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 612 bis c.p.

Vale osservare, in proposito, che detto reato è integrato da una pluralità di atti genericamente vessatori, rappresentati da molestie o minacce, con cui viene ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero il fondato timore per l'incolumità propria o delle persone a questa legate da rapporto affettivo, ovvero costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita.

Esso quindi, deve necessariamente essere riferito a specifici fenomeni di molestia assillante, che si caratterizzano per un atteggiamento "predatorio" nei confronti della vittima, bene espresso dal termine inglese "stalking" (cfr. Cass. 39802/17).

E' vero che le ingiurie, qualora assumano consistenza, ripetitività e incidenza tali da determinare, in sinergia con le altre forme di illecito previste dall'art. 612 bis c.p., uno degli eventi previsti da detta norma, potrebbe ritenersi integrato il reato di atti persecutori (cfr., in senso analogo, Cass. 1172/21).

E' pur vero, tuttavia, che nella specie la condotta è stata integrata solo da ingiurie, sia pure ripetute, non accompagnate da minacce di alcun tipo, né diffuse all'esterno della sfera privata della destinataria (la circostanza che le missive inviate alla [redacted] siano state lette anche dalla figlia minore è rimasta del tutto indimostrata).

E benché la persona offesa abbia riferito che, dopo avere ricevuto le lettere, era rimasta sconvolta ed stata presa da una sensazione di paura, anche per i propri figli, è del tutto evidente come la condotta, considerata oggettivamente, non fosse idonea ad ingenerare una condizione di profondo turbamento con effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.

Ai fini dell'integrazione del reato, infatti, non è sufficiente la dimostrazione dell'evento, ma va considerata anche l'astratta idoneità della condotta a produrlo.

Nella specie, tale astratta idoneità non è configurabile.

Ciò non toglie che si tratti di una condotta illecita, ma la sua rilevanza deve essere circoscritta nell'ambito civilistico, essendo senza dubbio idonea a ledere

l'onore della vittima, nonché, sotto il profilo penale, nell'ambito della molestia (art. 660 c.p.).

E poiché il reato di molestia, pure contestato, si era prescritto alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, non v'è dubbio che la richiesta risarcitoria formulata in questa sede dalla parte civile [redacted] non possa essere accolta.

Quanto al reato contestato al capo c), sarà sufficiente rilevare che la condotta è consistita in una serie di missive inviate alla sola [redacted] coniuge di [redacted], non costituita parte civile, nelle quali, come riportato nella contestazione accusatoria, si informava la stessa della relazione extraconiugale tra il [redacted] e la [redacted] descrivendo il primo come soggetto incline alla promiscuità sessuale e non rispettoso del dovere di fedeltà coniugale (il predetto viene più volte definito come "fedifrago", "dongiovanni da strapazzo", "autentico imbecille" e con altri appellativi offensivi).

Ora, deve rilevarsi come, anche in tale ipotesi, la condotta non abbia assunto quel carattere di vessatorietà necessario per l'integrazione del reato di atti persecutori e, soprattutto, essa non sia idonea, in astratto, ad ingenerare ansia o fondato timore per la propria (del [redacted]) incolumità personale o per quella dei suoi familiari, trattandosi, invece, di azioni idonee ad infastidire i destinatari e, senza dubbio, a creare problemi in ambito familiare (il [redacted] ha riferito che le accuse di infedeltà rivoltegli con le missive inviate alla moglie avevano determinato la fine del suo rapporto coniugale).

Giova ricordare, in proposito, che *"il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicchè si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato"* (Cass. 23375/20).

E ciò benché la persona offesa abbia dichiarato che, dopo che la moglie aveva ricevuto le lettere (la moglie si trovava in Friuli Venezia Giulia), lui aveva paura di uscire per Castel di Sangro (Comune dove lui dimorava abitualmente) e quindi non usciva più, nemmeno per prendere un caffè cfr. Cass. 23375/20, la quale, in motivazione, ha evidenziato che, ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori, la prova del turbamento psicologico causato alla vittima deve essere ancorata non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa ma anche alla obiettiva natura delle condotte molestatrici).

Anche in questo caso, quindi, la condotta deve essere ricompresa nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 660 c.p., reato prescritto già all'epoca della pronuncia della sentenza di primo grado.

La domanda risarcitoria formulata in questa sede da [redacted] non è quindi meritevole di accoglimento.

Sulla responsabilità dell'imputato per il reato sub f)

Il giudice di primo grado ha ritenuto provato che fosse stato il [redacted] a segnalare ai servizi sociali del Comune maltrattamenti da parte della [redacted] nei confronti dei figli minori (aveva accusato la stessa di lasciarli soli a casa mentre lei era al lavoro).

Ha rilevato, tuttavia, che l'accertata infondatezza di tale accusa non comporta in via automatica la sussistenza della responsabilità per il delitto di calunnia difettando la prova della consapevolezza, da parte del [redacted] dell'innocenza della [redacted]

Ha sottolineato, in particolare, che vari colleghi della persona offesa avevano dichiarato che quest'ultima, in più occasioni, aveva rivelato loro di essere costretta a lasciare i figli da sola a casa quando era al lavoro.

La conclusione del giudice di prime cure è del tutto condivisibile.

E' infatti evidente che, quanto appreso dal figlio e confermato dagli altri testimoni in ordine al fatto che la [redacted] era solita lasciare i figli minori a casa da soli, controllandoli con il telefono, possa avere ingenerato nel [redacted] il ragionevole sospetto che gli stessi fossero stati abbandonati.

Ed a nulla rileva che le dichiarazioni rese dai testimoni sul punto siano state lacunose e contraddittorie, come prospettato dalla parte civile, essendo sufficiente, per ingenerare il ragionevole dubbio in ordine alla consapevolezza della infondatezza dell'accusa, che tali affermazioni siano state portate a conoscenza del [redacted]

Così come del tutto irrilevante, nell'ottica della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 368 c.p., è il fatto che gli accertamenti eseguiti dai servizi sociali abbiano dato un esito negativo.

Da ultimo, giova rilevare che i sentimenti di rancore che certamente il [redacted] nutriva nei confronti della persona offesa non valgono di per sé a dimostrare che egli fosse a conoscenza di quale fosse la reale situazione familiare della predetta.

E'infatti verosimile che egli, venuto a conoscenza di un probabile comportamento illecito della [redacted] si sia affrettato a riportarlo ai servizi sociali sia pure al fine di danneggiarla nel perseguimento di un intento ritorsivo.

Anche con riferimento al reato di cui al capo f), quindi, la responsabilità civile di [redacted] non può ritenersi accertata.

La sentenza di primo grado deve quindi essere integralmente confermata e le parti civili, ai sensi dell'art. 592 c.p.p., vanno condannate al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 C.P.P., conferma la sentenza n. 377 pronunciata in data 11.9.2018 dal Tribunale di Sulmona nei confronti di [redacted] appellata dalle parti civili che condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

Motivazione entro il 28.2. 2021.

L'Aquila, 7 gennaio 2021

Il consigliere/estensore
Dott.ssa Laura D'ARCANGELO

Il Presidente
Dott.ssa Armanda SERVINO